

## COMUNE DI FIRMO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

##### CAPO 01

##### LA COMUNITA'

##### ART. 01

##### LA COMUNITA'

01. IL COMUNE DI FIRMO E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA' UGUAGLIANZA SOLIDARIETA'.

03. OPERA AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA L' INDENNITA' CULTURALE (ARBERESH), IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 56 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA E DELL' ARTT. 06 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

##### ART. 02

##### PECULIARITA' ETNICA

01. IL COMUNE DI FIRMO CONSERVA LA DENOMINAZIONE ORIGINALE FERMA; INTENDA ALTRESI' OPERARE AL FINE DI VALORIZZARE LA PROPRIA LINGUA E CULTURA ARBERESH.

02. PROMUOVE OGNI INIZIATIVA, ANCHE COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI ARBERESH O ENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA LINGUA E CULTURA ARBERESH, ATTA AL RAGGIUNGIMENTI DI TALE FINALITA'.

03. IL COMUNE FAVORISCE L' USO DELLA LINGUA ARBERESH. I RAPPORTI VERBALI CON L' AMMINISTRAZIONE E LE ISTITUZIONI SARANNO NELLA LINGUA CHE E' QUELLA ITALIANA.

##### CAPO 02

##### IL COMUNE

##### ART. 03

##### IL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE E/O REGIONALE.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO, TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DALL' AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO TUTELA IDROGEOLOGICA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

- E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
  - F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
  - G) SERVIZI NEI SETTORI SOCIALE SANITA' SCUOLA E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
  - H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' ED AL SUO SVILUPPO ECONOMICO CIVILE;
  - I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE ADEGUATE POLITICHE DI INTERVENTO, DI TUTELA, DI UTILIZZO E DI DESTINAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, NEI SETTORI AGRO-SILVO-PASTORALI, FAUNISTICI-VENATORI, TURISTICI ED ECONOMICI.
04. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI' SECONDO LE LEGGI STATALI O REGIONALI LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DALLO STATO REGIONE.
05. IL COMUNE GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE: ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, LEVA MILITARE. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
06. PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONE INCENTIVANDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

## TITOLO 02

### GLI ORGANI ELETTIVI

#### CAPO 01

##### ORDINAMENTO

##### ART. 04

##### NORME GENERALI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' E L'ATTUAZIONE DI PRINCIPI E COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

#### CAPO 02

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 05

##### RUOLO E FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN RAPPRESENTANZA DELL'INTERA COMUNITA' STABILISCE L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

##### ART. 06 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO ESERCITA I POTERI NELL'AMBITO DELLA LEGGE CONFORMANDOSI AI PRINCIPI CONTENUTI NELLO STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI NONCHE' AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA'. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE SONO CONSENTITE COLLABORAZIONE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE.

02. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE IN RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

ART. 07

CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIA:

- A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
- B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- C) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A SCRUTINIO PALESE SALVO DIVERSA STATUZIONE DI LEGGE.

04. NEL CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVVEDE L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 08

I CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE NON ABBISOGNANO DI ALCUNA PRESA D'ATTO IN QUANTO SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI ED IRREVOCABILI.

ART. 09

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SECONDO LA DISCIPLINA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMANDAMENTI DOVRA' ESSERE SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA E CORREDATO DA PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 10

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, PREVEDENDO LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03

## LE COMMISSIONI CONSIGLIARI

### ART. 11

#### LE COMMISSIONI CONSIGLIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI TEMPORANEE CON PARERE OBBLIGATORIO STABILENDONE IL NUMERO

E LE COMPETENZE E NOMINANDONE I RELATIVI PRESIDENTI. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI ORGANISMI ASSOCIATIVI, RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTENUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO

COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE COMMISSIONI IL SEGRETO DI UFFICIO.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

## CAPO 04

### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 11 BIS

##### ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICESINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 12

##### RUOLO E COMPETENZE DEL COMUNE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI A NORMA DI LEGGE IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 13

##### ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DELLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GG. PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FARE PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO I FRATELLI I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 14

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI.

02. UN TERZO DEGLI ASSESSORI CON ARROTONDAMENTO INTESO PER ECCESSO ASSEGNATI AL COMUNE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO PER ILLUSTRARE CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

#### ART. 15

##### CONVOCAZIONE

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI DAI SINGOLI ASSESSORI. LA GIUNTA VIENE ALTRESI' CONVOCATA DAL SINDACO SU RICHIESTA DEI DUE TERZI COMPONENTI LA GIUNTA, ENTRO 05 GG. DALLA RICHIESTA.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI CARATTERE GENERALE SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 16

##### ATTRIBUZIONI E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA' NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 .

04. SU RICHIESTA DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI LA GIUNTA E' TENUTA A DISCUTERE GLI ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI STESSI.

05. LA REVOCA DI CIASCUN SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO E VOTATA DAL CONSIGLIO SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL SINDACO CHE ILLUSTRATA LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO. LA VOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### CAPO 04

#### IL SINDACO

#### ART. 17

#### RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DAGLI UFFICI COMUNALI.

#### ART. 18

#### COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA, SENTITA LA GIUNTA CON I CAPIGRUPPO CONSILIARI, L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELLA ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO LE ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

- G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- H) RILASCIA ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI (SOSPENSIONE LIMITATA A QUELLO CAUTELARE);
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- M) ADEMPIE ALLE ALTRE FUNZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE;
- N) SENTITA LA GIUNTA ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA;
- O) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI UFFICI SERVIZI ED ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA;
- P) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- Q) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- R) IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA E' SOSTITUITO DALL' ASSESSORE DELEGATO O IN CASO DI IMPEDIMENTO O ASSENZA DELL' ASSESSORE DELEGATO, DA UN ALTRO ASSESSORE INDIVIDUATO SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL' ETA'.

## CAPO 06

### GLI ORGANI COLLEGIALI

#### ART. 19

##### DELIBERAZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE DAL SEGRETARIO E DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO DI ETA'.

## TITOLO 03

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

## LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

### ART. 20

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI INOLTRE SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

### ART. 21

#### LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDE INDIVIDUALI QUALI SCUOLE MATERNE, IMPIANTI, SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE DEFINISCE LE FUNZIONI GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA' CON UNA RELAZIONE INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 22

#### DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 21 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

### ART. 23

#### INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 22 , COMMA 01 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE DISPOSIZIONI.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

### ART. 24

#### DIRITTO DI INIZIATIVA



01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/20 DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA ALTRESI' MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTANO COMPLESSIVAMENTE ALMENO 1/10 DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE ANONIMA.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

#### ART. 25

##### PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO 45 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE ENTRO 30 GG. .

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE LA PROPOSTA E' SCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### CAPO 02

##### LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

#### ART. 26

##### CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLE COOPERATIVE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI

PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 27

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E I TARIFFE SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO STATE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO BIENNIO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DEL 20% DEGLI ELETTORI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA INTESA ESPRESSA DAL 50% PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFEREDUM.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 28

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEVONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI CHE SONO PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 29

## COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI;

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETT. A) , B) , C) , DEL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

## CAPO 04

### IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

#### ART. 30

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, ED ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE AGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO DEBONO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI "REGOLAMENTI COMUNALI".

#### ART. 31

##### DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLE SCRITTURE ED AI SERVIZI

01. TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE AI CITTADINI DI ACCEDERE IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO; E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI.

## CAPO 05

### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 32

##### ISTITUZIONE E RUOLO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO QUALORA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIE DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI UFFICI DEL COMUNE E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

#### ART. 33

##### ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL COSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DELLO STESSO TRAMITE CONSULTAZIONE ELETTORALE NELLE FORME PREVISTE DALLE LEGGI ELETTORALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO 90 GG. PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO LA CONVOCAZIONE EVE AVVENIRE ENTRO 30 GG. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO 30 GG. DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

#### ART. 34

##### REQUISITI

01. IL DIFENSORE E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA D'INDIPENDENZA OBIETTIVITA' SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO LEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI,

COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.  
03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE.

ART. 35

DURATA IN CARICA DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI E NON PUO' ESSERE RICONFERMATO.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PREDETTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE PROCEDURE STABILITE DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PE GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 36

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO PERSONALE COMUNALE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DALL'ASSESSORE DELEGATO.

ART. 37

RAPPORTO CON GLI ORGANI COLLEGIALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE FORMULANDO OSSERVAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI O DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO FUNZIONAMENTO.

ART. 38

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

## TITOLO 04

### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ED ISTITUZIONI

#### CAPO 01

#### I SERVIZI COMUNALI

##### ART. 39

#### I SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI SERVIZI DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI, IN ECONOMIA IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

03. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE ADOTTA APPOSITI REGOLAMENTI.

##### ART. 40

#### L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PUO' ESSERE UN FUNZIONARIO DIPENDENTE IN POSSESSO DI PROFESSIONALITA' SPECIFICA.

06. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO LA DISCIPLINA LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

07. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 05 MEMBRI SU PROPOSTA DELLA GIUNTA ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI - NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA TRE ANNI.

08. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

09. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

10. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSO PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

11. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA

PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI,

AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA ALTRESI' L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) ESERCITARE LA VIGILANZA;

B) VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE.

04. L'ISTITUZIONE E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI DEVE UNIFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED

ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. SU PROPOSTA DELLA GIUNTA IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA IL REVISORE DEI CONTI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 42

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPREDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA'

NELL'ELEZIONE LA COMPOSIZIONE E I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA ROSA DI 03 MEMBRI PROPOSTI DALLA GIUNTA.

05. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO 30 GG. DALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

07. IL COMUNE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONFERISCE IL

CAPITALE DI DOTAZIONE DETERMINA LE FINALITA' GLI INDIRIZZI APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI ESERCITA LA VIGILANZA VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. LO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

## TITOLO 05

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### CAPO 01

#### FORME ASSOCIATIVE

##### ART. 43

##### CONVENZIONI

01. PER MIGLIORARE CONSEGUIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI IL COMUNE SI AVVALE DI FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE DA ATTUARE CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE QUALORA LA NATURA DEL SERVIZIO LO RICHIEDA O L' ATTIVITA' DA ESPLETARE LO RENDA OPPORTUNO PROMUOVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE EFFICIENZA O PER REALIZZARE ECONOMIE DI SPESE LA STIPULA DI CONVENZIONI LA COSTITUZIONE DI CONSORZI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI AGLI ARTT. 24 , 25 , 27 DELLA LEGGE DELL' 08 GIUGNO 1990 .

##### ART. 44

##### FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE CONCORRE ANCHE CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE PRESENTA ANNUALMENTE ALLA PROVINCIA PROPOSTE CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE.

04. CON RIFERIMENTO ALL' ADOZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PROGRAMMI PLURIENNALI GENERALI E SETTORIALI, IL COMUNE COORDINA CON GLI ALTRI COMUNI LA PROPRIA AZIONE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE.

05. IL COMUNE PUO' COLLABORARE CON LA PROVINCIA SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA NELLA PROMOZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO COMMERCIALE E TURISTICO SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

## TITOLO 06

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### CAPO 01



## L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

### ART. 45

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

01. LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI RESPONSABILITA' E PROFESSIONALITA'.
02. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DISCIPLINANO ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DIRETTIVI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.
03. SPETTA AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AGLI ALTRI FUNZIONARI DIRETTIVI CHE SONO RESPONSABILI DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DI GESTIONE.
04. SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I COMPITI COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO E CHE LE LEGGI E IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE. SPETTANO AD ESSO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO IN PARTICOLARE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARE E DI CONCORSO LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.
05. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI PER TRE O QUATTRO ANNI, CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO E COMUNQUE A CONDIZIONE CHE SE NE RAVVISINO LA OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DAI CONTRATTI.
06. IL LAVORO DEGLI UFFICI E' ORGANIZZATO SULLA BASE DI PROGETTI, DI OBIETTIVI E DI PROGRAMMI.
07. L'AMMINISTRAZIONE PER ATTI DEVE IMPRONTARE QUEI SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE ORGANIZZATI PER PROGETTI OBIETTIVI PROGRAMMI.
08. IL SEGRETARIO COMUNALE COADIUVATO DAI FUNZIONARI DIRETTIVI E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI ORGANIZZA IL LAVORO DEGLI UFFICI NELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 .
09. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEBBONO ESSERE CONSEGUITI.
10. I SINGOLI PROGETTI, E OBIETTIVI POSSONO ESSERE ASSEGNATI DAL SEGRETARIO COMUNALE O DAL FUNZIONARIO DIRETTIVO DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE A DAL FUNZIONARIO DIRETTIVO DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE A UNITA' OPERATIVE COSTITUITE DI VOLTA IN VOLTA DA PERSONALE SCELTO FRA QUELLO IN SERVIZIO NEGLI UFFICI DEL COMUNE.
11. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE UNITA' OPERATIVE SONO TENUTI A DIMOSTRARE I RISULTATI CONSEGUITI OGNI VOLTA CHE IL SEGRETARIO COMUNALE LO RICHIEDE.

12. IL PERSONALE E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE  
RESPONSABILIZZAZIONE MOBILITA' PROFESSIONALITA'.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 46

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE I COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE ART. SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI DIRETTIVI E NE COORDINA

L'ATTIVITA' CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E ASSOLVE ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE. EGLI COORDINA CONTROLLA E DIRIGE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEL COMUNE NEL RISPETTO DELLE LORO COMPETENZE E ATTRIBUZIONI. PUO' DISPORRE CONFORMEMENTE Q QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI TECNICI PROGRAMMATI.

03. RIFERISCE AL SINDACO SULL'ESITO DELLE ISPEZIONI E DI INTESA CON IL MEDESIMO ADOTTA CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE INVIA GLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI. AL SEGRETARIO COMUNALE E' INOLTRE PRESENTATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA.

06. LA SITUAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE ULTERIORI ATTRIBUZIONI SONO REGOLATE PER LEGGE.

TITOLO 07

DOVERI E RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

CAPO 01

RESPONSABILITA'

ART. 47

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI PE LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA.

03. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI DI FATTI CHE DIANO LUOGO A

RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 DEVONO FARNE RICHIESTA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

#### ART. 48

##### RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRAZIONE O DAL DIPENDENTE PUO' RIVALERSI AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' UN DANNO INGIUSTO AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE CONSISTE AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI IN SOLIDO IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO DELL'OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

#### ART. 49

##### RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE DELLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 50

##### PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RESPONSABILITA' NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 51

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL SEGRETARIO UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 08

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

ORDINAMENTO

ART. 52

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLE FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA PROPRIO DEMANIO O PATRIMONIO.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 53

LE RISORSE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI A D IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PR LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLA FACOLTA' CONCESSA DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE TASSE E TARIFFE ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZAZIONI E PER QUANTO POSSIBILE AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 54

## LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA CON LA TENUTA UN ESITO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO DI REGOLA OGNI 10 ANNI. DELL'ESATEZZA DELL'INVENTARIO DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTA O MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI ATTI CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SEMPRE COMPETENTE NELLA ACCETTAZIONE E RIFIUTO DI DONAZIONI.

## CAPO 03

### CONTABILITA' COMUNALE

#### ART. 55

#### IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE I PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DEI PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.
04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONI DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 56

#### IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

#### CAPO 04

##### ATTIVITA' CONTRATTUALI

##### ART. 57

##### PROCEDURE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE VENDITE AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO ALLE PERMUTE ALLA LOCAZIONI IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE UN DIRIGENTE NOMINATO DAL SINDACO. IN MANCANZA DEL POSTO DI DIRIGENTE IN PIANTA ORGANICA NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O UN SUO DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

#### CAPO 05

##### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

##### ART. 58

##### REVISORE DEI CONTI E RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI INSCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLARE DI INDIRIZZO ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

#### CAPO 06

#### TESORERIA

#### ART. 59

#### TESORERIA A RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

03. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO. LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

#### TITOLO 09

#### FUNZIONE NORMATIVA

#### CAPO 01

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 60

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.